

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito due reclami (con riferimento a 3 contratti) rispettivamente in data 10/10/2019 e 11/10/2019, presentava ricorso all'ABF competente, assumendo di aver stipulato:

- in data 18/11/2010 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (*rectius*: delegazione di pagamento), estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate su 120;
- in data 20/06/2012 (*rectius*: 2011) un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 48 rate su 120;
- in data 22/12/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (*rectius*: delegazione di pagamento), estinto anticipatamente dopo il pagamento di 51 rate su 120.

Lamentava la nullità delle commissioni di intermediazione dei primi due contratti per violazione dell'art. 2 DPR 287/2000 e dell'art. 128 sexies TUB.

Quindi rilevava che l'imputazione di costi per l'estinzione anticipata doveva riguardare le spese effettivamente sostenute dall'intermediario.

Concludeva, quindi, per il riconoscimento della somma complessiva di € 6.602,08 a titolo di rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento così ragguagliati:

contratto del 2010 (al netto di € 461,52 già abbuonati)
costi assicurativi; € 81,13
commissioni accessorie: € 213,44
commissioni finanziarie € 402,70
spese contrattuali e di istruttoria € 180,00

contratto del 2011 (al netto di € 374,28 già abbuonati)
costi assicurativi; € 137,15



commissioni accessorie: € 187,04
commissioni finanziarie € 497,17
spese contrattuali e di istruttoria € 180,00

contratto del 2014 (al netto di € 198,03 già abbuonati)

commissioni accessorie: € 22,77
commissioni finanziarie € 269,10
commissioni mediazione: € 574,08
spese contrattuali e di istruttoria € 258,75.

- il rimborso integrale della commissione di intermediazione dei contratti del 2010 e del 2012, pari a:
 - o contratto del 2010: € 806,40;
 - o contratto del 2012: € 2.301,00;
- il rimborso integrale dell'indennizzo per l'estinzione anticipata per tutti i contratti, come di seguito specificato:
 - o contratto del 2010: € 145,42;
 - o contratto del 2012: € 188,79;
 - o contratto del 2014: € 157,14.

Chiedeva, infine, il riconoscimento degli interessi legali e la refusione delle spese di assistenza per € 200,00.

Si costituiva con controdeduzioni l'intermediario che, dopo aver confermato l'estinzione anticipata dei finanziamenti in controversia in corrispondenza, i primi due, della rata n. 48; il terzo alla rata 51:

- sosteneva la carenza di legittimazione passiva della banca con riguardo agli oneri assicurativi;
- eccepeva la natura *upfront* delle commissioni di istruttoria e di attivazione;
- affermava di aver rimborsato le commissioni di gestione sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS, in merito alle quali aveva comunque dichiarato la propria disponibilità a rimborsare ulteriormente, per i tre rapporti, rispettivamente le somme di € 657,09, € 557,82, € 18,22;
- specificava che l'intermediario finanziario aveva ricevuto incarico di collocare i prodotti della parte resistente, senza che l'intervento di tale soggetto quale procuratore speciale della banca avesse fatto "venir meno l'indipendenza del mediatore che, in tale qualità, aveva presentato il cliente alla banca" e che comunque il contratto sottoscritto per procura del resistente dal mediatore non era modificabile.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi dei contratti del 2010 e del 2012, affermava di aver comunicato la richiesta di rimborso alle Compagnie assicurative, che avevano indicato a tal fine come dovuti rispettivamente gli importi di € 133,34 ed € 59,76, in applicazione delle disposizioni contenute nei fascicoli informativi consegnati alla parte ricorrente all'epoca dei rispettivi contratti.

In ogni caso l'intermediario specificava di aver sostenuto in proprio il premio assicurativo nel terzo contratto e dichiarava che l'indennizzo per l'estinzione anticipata era dovuto "al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste. Il costo di chiusura delle coperture assicurative è connesso alla differenza tra



l'importo stimato dalla Banca e quanto effettivamente rimborsato dalle compagnie assicurative".

Si opponeva al riconoscimento delle spese legali.

L'intermediario concludeva per il rigetto del ricorso; in subordine, chiedeva che l'ABF ritenesse congrua la proposta di rimborso effettuata e infine, in via di ulteriore subordine, di scomputare dalle somme di cui la banca venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza.

DIRITTO

Il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di nr. 3 diversi contratti di finanziamento deve essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. Al proposito, il Collegio ritiene congruo rimborsare i costi *up front* secondo la curva degli interessi.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).

Venendo allo specifico del presente ricorso, occorre in linea generale evidenziare, quanto alle commissioni connesse al premio assicurativo, che non ha pregio l'eccezione in ordine alla carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario, che pertanto deve essere respinta. Ed infatti, sotto il profilo processuale non di carenza di legittimazione passiva deve a rigore parlarsi poiché *"la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso", laddove quando "le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito"* (Cass., 26 settembre 2006, n. 20819). Sotto il profilo sostanziale, poi, e secondo il consolidato orientamento dell'ABF, il collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto assicurativo, che trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo,



“impone una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti” (ABF Napoli decisione 3594 del 13 febbraio 2018).

Ciò precisato in linea generale, viste le copie degli atti depositati, si rileva quanto segue sulle specifiche clausole contrattuali oggetto di decisione, distinguendo per obbligo di chiarezza i singoli rapporti contrattuali dedotti.

a) Contratto sottoscritto il 18/11/2010.

Il prestito risulta estinto dopo n. 48 rate sulle 120 complessive. Constano un abbuono per interessi di € 1.810,46 ed uno per “commissioni di gestione” di € 461,52 totali. Vi è l'imputazione di “diritti di estinzione” per € 145,42. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

L'intermediario ha dichiarato che, nella specie, il mediatore sarebbe intervenuto anche quale procuratore speciale della banca, giusta procura notarile datata 24/05/2010 agli atti, comunque senza perdere la propria indipendenza.

Con riferimento allo stesso soggetto giuridico è stata versata anche copia del contratto di mediazione, stipulato in data 18/11/2010, la medesima di stipula del prestito.

E' un fatto incontrovertibile, come emerge dalla documentazione prodotta dall'intermediario, che il soggetto che figura nel contratto come procuratore speciale, di cui viene allegata la procura conferita dall'intermediario resistente, abbia anche ricevuto un incarico di mediazione dal ricorrente.

Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26526/2019 ha rilevato che *“Va così enunciato il seguente principio di diritto: “Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonché, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile alla impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento.”* Tale orientamento è stato condiviso anche dal Collegio di Torino (Collegio di Torino, pronuncia n. 9073/19; Collegio di Torino, pronuncia n. 10518/19): da cui consegue il diritto del ricorrente a vedersi retrocedere gli oneri relativi al compenso del mediatore finanziario.

Oltre alla restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario, patentemente illegittime alla luce delle pronunce sopra evidenziate, dall'analisi delle altre clausole risulta quanto segue.

La “commissione istruttoria” ha natura up front in quanto remunera prestazioni che attengono alla fase prodromica al contratto (esame documentazione, istruttoria pratica). Le “commissioni di attivazione” sono di natura recurring, in quanto relative ad attività perduranti nel corso dell'intero rapporto contrattuale.

All'interno di detta voce contrattuale risultano espressamente ricomprese prestazioni



continuative soprattutto connesse alla gestione dei rapporti presso l'amministrazione dalla quale il ricorrente dipendeva e dell'eventuale passaggio ad altre amministrazioni, nonché con riferimento ai rischi connessi in ipotesi di rifiuto dell'ente ad effettuare le trattenute.

Le "commissioni di gestione/gestione documentale" sono di natura recurring in quanto espressamente relative a oneri e prestazioni durante l'intero periodo di ammortamento del prestito: come la gestione incassi, gestione sinistri.

Secondo quanto riferito da parte resistente alcuni importi quantificati dalle Compagnie assicurative con riferimento ai contratti del 2010 e 2011, sarebbero stati offerti al ricorrente, ma da questi non accettati.

Ad ogni buon conto il fascicolo informativo inerente le condizioni di assicurazione, non è sottoscritto dal ricorrente; non risultano, quindi, criteri alternativi al pro rata temporis per il caso di anticipata estinzione del finanziamento.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi è evidenza che sia già stato corrisposto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,07%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese istruttoria				300,00	Upfront	38,07%	114,22		114,22
commissioni attivazione				671,16	Recurring	60,00%	402,70		402,70
commissioni gestione				1.124,94	Recurring	60,00%	674,96	461,52	213,44
oneri assicurativi				135,21	Recurring	60,00%	81,13		81,13
Totale				2.231,31					811,47

L'importo come sopra calcolato (€ 811,47) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, che ha computato tutti gli oneri da retrocedere col *pro rata* lineare.

Parte ricorrente ha anche chiesto l'integrale restituzione delle commissioni di intermediazione per € 806,40: domanda che deve essere accolta in ragione di quanto sopra evidenziato, così come deve accogliersi la domanda di indennizzo per l'estinzione anticipata, per € 145,42, per le ragioni che saranno esposte nel seguito della presente decisione.

b) Contratto sottoscritto il 20/06/2011.

Il prestito è stato estinto dopo n. 48 rate sulle 120 complessive. Costano un abbuono per interessi di € 2.656,16 ed uno per "commissioni di gestione" di € 374,28 totali. Risulta una imputazione di "diritti di estinzione" per € 188,79.

Sul contratto si può riscontare il timbro e la sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributive, nonché di un Agente in attività finanziaria.



L'intermediario ha dichiarato che, nella specie, il mediatore sarebbe intervenuto anche quale procuratore speciale della banca, senza perdere la propria indipendenza.

Con riferimento allo stesso soggetto giuridico è stata versata anche copia del contratto di mediazione, stipulato in data 20/06/2011, ossia la stessa di stipula del prestito.

Con riferimento alla clausola che prevede le commissioni di intermediazione, si rappresenta che risultano intervenuti due distinti soggetti nella sottoscrizione del contratto (intermediario del credito; procuratore speciale per la sottoscrizione a nome dell'intermediario resistente).

A tal proposito si rileva una diversa ricostruzione sul punto effettuata dalle parti:

- il ricorrente ha evidenziato che il procuratore che ha sottoscritto il contratto sarebbe il medesimo soggetto intervenuto quale mediatore;
- l'intermediario ha allegato, nelle controdeduzioni copia dell'incarico di mediazione all'intermediario del credito, sottoscritto dal ricorrente.

In base alla documentazione in atti con riferimento al procuratore speciale, anche se non è allegata copia della procura, risulta comunque dal timbro apposto che questo è un soggetto diverso dal mediatore.

In ordine alla eccepita nullità dell'incarico di mediazione si ritiene, quindi, infondata la domanda di nullità proposta dal ricorrente atteso che non vi è evidenza che il medesimo soggetto sia intervenuto contemporaneamente quale procuratore e mediatore. Si veda quanto già deciso dal Collegio di Torino, pronuncia n. 9979/19:

“In primo luogo, il Collegio prende in esame la domanda di nullità della clausola contrattuale relativa ai costi sostenuti in relazione agli oneri di intermediazione per violazione dell'art. 2 del D.P.R. 287/2000 e dell'art. 128-sexies TUB vigenti ratione temporis, che, per quanto qui interessa, recita: “Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza”.

Risulta in atti che nella sottoscrizione del contratto sono intervenuti tre soggetti diversi: l'intermediario del credito (persona giuridica società di capitali) quale “mediatore” incaricato dal ricorrente, la “procuratrice” (persona giuridica società di capitali) dell'intermediario resistente (che ha erogato il finanziamento) per la sottoscrizione del contratto ed infine il singolo agente operante per conto della società procuratrice.

Il ricorrente ha documentato un collegamento tra “mediatore” e “procuratrice”, dimostrando che quest'ultima - che ha sottoscritto il contratto - è soggetto partecipato direttamente per minima quota dall'intermediario del credito “mediatore”, destinatario della relativa provvigione, di cui viene prodotta copia dell'incarico di mediazione sottoscritto dal ricorrente.

(...) Secondo l'orientamento dei Collegi ABF (cfr. in termini Collegio di Torino, decisione n. 18063/2018; Collegio di Napoli, decisione n. 6097/2013; Collegio di Milano, decisione n. 5029/2015), si verifica la violazione dell'art. 2 del D.P.R. 287/2000 e – successivamente - dell'art. 128-sexies TUB, con ogni conseguente effetto ivi statuito, quando è lo stesso soggetto che, nella stipulazione del contratto di finanziamento, ha agito sia in qualità di procuratore dell'intermediario resistente sia in veste di mediatore creditizio incaricato dal ricorrente. Nella fattispecie, non sussistendo identità soggettiva, la domanda di nullità non può trovare accoglimento.”



Quanto al resto delle clausole contrattuali, si evidenzia che la “commissione istruttoria” ha natura up front in quanto remunera prestazioni che attengono alla fase prodromica al contratto (esame documentazione, istruttoria pratica).

Le “commissioni di attivazione” sono di natura recurring, in quanto relative ad attività perduranti nel corso dell’intero rapporto contrattuale.

All’interno di detta voce contrattuale risultano espressamente ricomprese prestazioni continuative soprattutto connesse ai rapporti presso l’amministrazione dalla quale il ricorrente dipendeva e dell’eventuale passaggio ad altre amministrazioni, nonché con riferimento ai rischi connessi in ipotesi di rifiuto dell’ente ad effettuare le trattenute.

Le “commissioni di gestione/gestione documentale” sono di natura recurring in quanto espressamente relative a oneri e prestazioni durante l’intero periodo di ammortamento del prestito, come la gestione incassi, gestione sinistri.

Secondo quanto riferito da parte resistente alcuni importi quantificati dalle Compagnie assicurative con riferimento ai contratti del 2010 e 2011, sarebbero stati offerti al ricorrente, ma da questi non accettati.

Ad ogni buon conto il fascicolo informativo inerente le condizioni di assicurazione, non è sottoscritto dal ricorrente; non risultano, quindi, criteri alternativi al pro rata temporis per il caso di anticipata estinzione del finanziamento.

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell’11.11.2016), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi è evidenza che sia già stato corrisposto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese istruttoria				300,00	Upfront	38,30%	114,89		114,89
commissioni attivazione				828,62	Recurring	60,00%	497,17		497,17
commissioni gestione				935,53	Recurring	60,00%	561,32	374,28	187,04
oneri assicurativi				228,59	Recurring	60,00%	137,15		137,15
Totale				2.292,74					936,25

L’importo come sopra calcolato (€ 936,25) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, che ha computato tutti gli oneri da retrocedere col pro rata lineare ed ha contestato la nullità della commissione di intermediazione, senza peraltro chiederne in via subordinata il rimborso per la quota parte non maturata. Tale domanda, per i motivi sopra esposti e per la formalità di presentazione della domanda, non può trovare accoglimento.

Di contro deve essere accolta la richiesta di indennizzo per l’estinzione anticipata, per € 188,79, di cui si tratterà in esplicito nel prosieguo.

c) Contratto sottoscritto in data 22/12/2014

Il contratto risulta estinto dopo n. 51 rate sulle 120 complessive. Constano un abbuono per



interessi di € 2.483,65 ed uno per “commissioni di gestione” di € 198,03 totali. Risulta l'imputazione di “diritti di estinzione” per € 157,14.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un Agente in attività finanziaria; consta l'intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Risulta depositata anche copia del contratto di mediazione, stipulato in data 22/12/2014, identica a quella di stipula del prestito.

La “commissione istruttoria” ha natura up front in quanto remunera prestazioni che attengono alla fase prodromica al contratto (esame documentazione, istruttoria pratica). Altresì le “commissioni di intermediazione” sono di natura up front, in quanto relative a retribuire l'intermediario, liberamente scelto dal cliente, a cui quest'ultimo si è rivolto per svolgere l'attività istruttoria come esplicitata nell'incarico di mediazione.

La “commissione di attivazione” ha natura up front perché remunera attività propedeutica al contratto di finanziamento quale l'attivazione del prestito presso l'amministrazione dal quale il mutuatario dipende né, peraltro, il relativo importo appare manifestamente eccessivo.

Le “commissioni di gestione/gestione documentale” sono di natura recurring in quanto espressamente relative a oneri e prestazioni durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, come la gestione incassi, gestione sinistri.

Non risultano oneri assicurativi a carico del ricorrente in ordine al presente contratto. Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi è evidenza che sia già stato corrisposto, come partitamente riportato in tabella.

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,65%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese istruttoria				450,00	Upfront	35,65%	160,42		160,42
commissioni attivazione				468,00	Upfront	35,65%	166,84		166,84
commissioni gestione				384,00	Recurring	57,50%	220,80	198,03	22,77
commissioni di intermediazione				998,40	Upfront	35,65%	355,92		355,92
Totale				2.300,40					705,95

L'importo come sopra calcolato (€ 705,95) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente, che ha computato tutti gli oneri da retrocedere col pro rata lineare. Anche per tale contratto è stata presentata la richiesta di indennizzo per l'estinzione anticipata, per € 157,14.

Venendo alla trattazione specifica della fondatezza della pretesa, per tutte le posizioni contrattuali di finanziamento portate all'attenzione del Collegio, della richiesta di indennizzo per l'estinzione anticipata del prestito si consideri quanto segue.



In ordine a tale domanda, è opportuno rilevare che nel conteggio estintivo risultano addebiti a tale titolo di:

- o contratto 2010: € 145,42 pari all'1% del capitale residuo come riportato nel medesimo conteggio;
- o contratto 2011: € 188,79 pari all'1% del capitale residuo come riportato nel medesimo conteggio;
- o contratto 2014: € 157,14 pari all'1% del capitale residuo come riportato nel medesimo conteggio;

La domanda può essere accolta alla luce dell'art. 125-sexies T.U.B., commi 2 e 3, che recita:

“2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;*
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;*
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;*
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.*

L'intermediario non ha prodotto prove relative ai costi sostenuti per l'estinzione anticipata, che giustificerebbero l'applicazione della penale, che pertanto non può di ragione essere applicata.

Alla luce di quanto sopra il Collegio rileva la fondatezza della domanda in ordine alla restituzione dei costi per la restituzione anticipata, pari a complessivi € 491,35, alla luce dei precedenti ABF in merito ed in particolare quella del Collegio di Torino, che con la decisione n. 12226/17 ha riconosciuto l'illegittimità dell'applicazione della penale in assenza di giustificazione da parte dell'intermediario, secondo cui: *“Quanto alla domanda di restituzione della penale applicata per l'estinzione anticipata del prestito, il Collegio rileva che nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 166,42 pari all'1% del capitale residuo come riportato nel medesimo conteggio. All'epoca del rimborso integrale del finanziamento era già in vigore l'attuale art. 125-sexies T.U.B., che esclude l'indennizzo a favore del finanziatore quando l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Nel caso di specie il debito residuo è superiore a € 10.000, anche considerando gli oneri retrocedibili secondo il criterio del pro rata temporis. Pertanto la penale potrebbe in astratto ritenersi contrattualmente dovuta. Va però tenuto presente che l'art. 125-sexies T.U.B ritiene che un prelievo di questo genere sia dovuto solo se “oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”. Nella documentazione versata in atti non vi è evidenza di questa giustificazione. Il Collegio pertanto condivide sul punto l'orientamento già accolto dal Collegio di Milano (Collegio di Milano, decisione n.*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

4119/16) e di Napoli (Collegio di Napoli, decisione n. 9463/15) che stabilisce anche in relazione a tale somma l'obbligo di restituzione dell'intermediario".

Per quanto concerne le plurime istanze del ricorrente di rimborso degli interessi legali relativamente alle tre posizioni contrattuali dedotte, si rileva come le rispettive domande possano essere accolte nel limite di quanto previsto dal costante indirizzo ABF, secondo cui gli interessi legali vengono riconosciuti e calcolati dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5304/13 ha chiarito che *"in siffatte ipotesi, l'intermediario è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle operazioni fraudolente, sui quali – laddove il ricorrente ne faccia espressa richiesta – vanno computati gli interessi al tasso legale. Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione."*

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta del ricorrente di rimborso delle spese legali, si rinvia al principio unanime dell'ABF, che non si ha motivo di disattendere, secondo il quale tali spese legali non sono rimborsabili *ex se* e, in particolare, si segnala la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4618/2016: *"il Collegio di Coordinamento ha, dunque, negato alle spese di assistenza professionale carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, ne ha anche negato la rimborsabilità automatica nel caso di accoglimento della medesima; ha, invece, riconosciuto loro natura risarcitoria di una spesa sopportata dal ricorrente, le ha, cioè, inquadrato come componente del pregiudizio subito dal ricorrente, ancorandone la rimborsabilità all'accoglimento della domanda e alla funzionalità rispetto alla medesima, assegnando poi ampi margini discrezionali ai Collegi chiamati a decidere i casi concreti.*

In altri termini, la rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, trattandosi del ristoro di un pregiudizio subito dal ricorrente, esige la prova del danno e la dimostrazione che esso è stato causato da un comportamento illegittimo dell'intermediario soccombente."

Nel caso di specie, per vero, non sussistono le condizioni per riconoscere il rimborso di queste ultime.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, preso atto delle contrapposte posizioni espresse dalle parti e procedendo al *rassemblement* delle peculiari risultanze di cui sopra si è data evidenza il Collegio accoglie il ricorso come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.751,42, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA